



GIUNTA REGIONALE

**Oggetto: Art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) – scheda autorizzazione emissioni in atmosfera ex art. 269 – Ditta: Spumador Spa – Stabilimento sito nel Comune di Sulmona (AQ), in C.da San Nicola.**

Premesso che:

- 1) con prot. n. 5788/16 del 04.02.2016 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Rilevamento, Disciplina e Controllo delle Emissioni in Atmosfera ha espresso determinazione di assenso al rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento in parola a favore della Ditta Medibev S.p.a.;
- 2) in data 19.02.2016 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila – Servizio Autorizzazione Unica Ambientale ha adottato l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 20 a favore della Ditta Medibev S.p.a., anche al fine di sostituire l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, successivamente trasmessa al competente SUAP di Sulmona tramite PEC n. 10210 del 24.02.2016;
- 3) in data 28.04.2016 l'Amministrazione Provinciale dell'Aquila - Servizio Autorizzazione Unica Ambientale ha disposto un provvedimento di rettifica della sopracitata autorizzazione, trasmesso al competente SUAP di Sulmona con prot. n. 21258 del 02.05.2016, al fine di superare alcuni errori materiali in essa riportati;
- 4) in data 31.08.2016 la Ditta Spumador S.p.a. ha fatto pervenire alla Regione Abruzzo, individuata quale autorità competente all'adozione dell'AUA dalla LR 32/2015, richiesta di voltura dell'AUA, acquisita con prot. n. 27436/16 del 31.08.2016;
- 5) lo scrivente Servizio con nota prot. 66234/16 del 12.10.2016 ha espresso nulla osta al Servizio Gestione e Qualità delle Acque, per quanto di propria competenza, alla definizione della variazione di titolarità;
- 6) in data 15.09.2016 il competente SUAP del Comune di Sulmona ha inoltrato comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla Ditta in parola ai sensi dell'Art. 269, co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e dell'Art. 6, co. 1 del D.P.R. 59/2013 e contestuale richiesta di aggiornamento dell'A.U.A. n. 20 del 19.02.2016, già modificata in data 28.04.2017;
- 7) lo scrivente Servizio con nota prot. 80480 del 27.10.2016 ha comunicato la necessità di presentazione da parte della Ditta formale istanza di aggiornamento della sopracitata A.U.A. per modifica sostanziale dello stabilimento;
- 8) il Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo con nota prot. 86292 del 07.11.2016, tenuto conto di quanto comunicato dallo Scrivente Servizio con la nota di cui al punto precedente, ha richiesto al gestore di presentare formale istanza di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013;
- 9) in data 12.12.2016 la Ditta ha trasmesso via PEC al competente SUAP di Sulmona una nota di precisazioni in merito alla sostanzialità della modifica in parola, chiedendo all'autorità competente di rivalutare le conclusioni rimesse con la citata nota prot. n. 86292/16 del 07.11.2016;
- 10) con nota prot. n. 17783/17 del 30.01.2017 lo scrivente Servizio chiedeva all'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila di conoscere *"utili considerazioni e determinazioni"* in merito alla sostanzialità della modifica;

- 11) con nota prot. 1085 del 15.02.2017 l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila riteneva opportuno convocare la Ditta per un *"incontro tecnico per chiarire le motivazioni alla base delle varianti proposte"*;
- 12) in data 06.06.2017 la Ditta ha presentato agli Enti coinvolti nel procedimento nuova documentazione tecnica in sostituzione di quella già presentata a supporto delle modifiche in argomento, acquisita in atti al prot. 152291/17 del 06.06.2017;
- 13) in data 09.08.2017 la Ditta ha comunicato, essendo trascorsi 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di modifica non sostanziale, l'attivazione dei punti di emissione E3, E12, E17 ed E18 per il giorno 24.08.2017, in atti al prot. 213401/17 del 10.08.2017;
- 14) lo scrivente Servizio con nota prot. 238601/17 del 15.09.2017 ha sollecitato l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila ad esprimere le valutazioni tecniche circa la non sostanzialità delle modifiche in parola;
- 15) l'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila ha trasmesso, con nota acquisita in atti al prot. n. 250434/17 del 29.09.2017, le apposite valutazioni richieste dallo scrivente Servizio evidenziando che *"le variazioni proposte con la nota del 29.05.2017 siano non sostanziali ai sensi della DGR 517/2007"*;
- 16) con prot. n. 264920/17 del 17.10.2017 è stato preso atto della comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA, per quanto di competenza in materia di emissioni in atmosfera per lo stabilimento di che trattasi.

#### **Normativa di riferimento**

- Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo n. 104/2017
- DGR 660/2017;
- DPR 59/2013;
- Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 517/2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 – Parte V. Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2";
- Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale N. 79/4 del 25/09/2007;
- DGR 574/2016 Riformulazione parziale dell'assetto organizzativo del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

#### **Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche**

- L'impresa **Spumador Spa** (di seguito Impresa), nella persona del Dr. Pietro Guardiani, in qualità di gestore dello stabilimento sito nel Comune di Sulmona (AQ), in C.da San Nicola, ha richiesto, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di VIA, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006, per le emissioni derivanti dell'attività di "produzione di bevande alcoliche e analcoliche", acquisita in atti al prot. n. 0218840/17 del 22.08.2017, per la realizzazione del progetto in oggetto;
- ai prott. n. 97164/18 del 04.04.2018 e n. 100710/18 del 09.04.2018 è stata acquisita documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera, nell'ambito del procedimento di VIA;

- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi attualmente richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- la presente autorizzazione, rilasciata in favore dell'Impresa, come generalizzata nel provvedimento, è riferita ai punti di emissione contenuti nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni (di seguito Q.R.E.) del **28.03.2018** [Allegato 1], sottoscritto dal gestore.

#### **Art. 1 - Autorizzazione**

L'impresa è autorizzata alle emissioni, derivanti dall'attività di "produzione di bevande alcoliche e analcoliche" per lo stabilimento sito nel Comune di Sulmona (AQ), C.da San Nicola, secondo le indicazioni di cui ai punti di emissione, parametri e relativi limiti emissivi ed eventuali sistemi di abbattimento, riportati nel **Q.R.E.** datato **28.03.2018**;

##### **I punti di emissione autorizzati sono i seguenti:**

- **A1** [Imbottigliamento linea CANS];
- **E2** [Impianto di combustione kW 6300];
- **E3** [Impianto di combustione kW 8400];
- **E5** [Impianto di combustione kW 2093];
- **E6** [Impianto di combustione kW 2093];
- **E7** [Impianto di combustione kW 2093];
- **E9** [Preparazione thè LA];
- **E10** [Preparazione thè LA];
- **E11** [Sterilizzazione preforme LA];
- **E12** [Forno riscaldamento bottiglie LA];
- **E13** [Zona passaggio bottiglie LA];
- **E14** [Sterilizzazione tappi LA];
- **E15** [Sterilizzazione tappi LA];
- **E16** [Sterilizzazione tappi LA];
- **E17** [Imbottigliamento LA];
- **E18** [Imbottigliamento LA];
- **E19** [Sleeatura foglie di thè];
- **E20** [Trasporto foglie di thè].

##### **Impianti non sottoposti ad autorizzazione D. Lgs. 152/2006:**

- **E4** [Sfiato dei due silos dello zucchero];
- **E8** [Impianto di cogenerazione kW 4544] – punto di emissione autorizzato ex D.Lgs. 115/2008;
- **E21** [Impianto termico civile];
- **RA1 - RA26** [Ricambi di aria ambiente].

Il presente provvedimento è rilasciato con riferimento a tutta la documentazione, ivi compresi gli elaborati grafici, presentata a corredo dell'istanza di VIA come successivamente integrata, validata ed approvata nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi.

#### **Art. 2 – Prescrizioni**

Il gestore dello stabilimento deve:

1. adeguarsi automaticamente a eventuali nuovi limiti di legge, qualora più restrittivi, in merito alle emissioni in atmosfera;
2. effettuare **autocontrolli** con le seguenti periodicità:
  - 2.1. Punti di emissione: **E2, E3, E5, E6, E7: semestrale**;
  - 2.2. Punti di emissione: **A1, E4 e da E9 sino ad E20: annuale**;
3. annotare su apposito **Registro degli Autocontrolli**, vidimato dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA la data, l'orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti durante i prelievi relativi a tutti i controlli di cui al punto precedente;
4. effettuare **manutenzioni** ordinarie degli impianti di abbattimento delle emissioni, con frequenza tale da garantire l'efficace funzionamento degli stessi e comunque almeno **semestrale**;
5. annotare su apposito **Registro delle Manutenzioni**, vidimato dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, le operazioni di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
6. realizzare postazioni di campionamento degli effluenti gassosi, dotate di idonee strutture di accesso ai punti di prelievo, opportunamente allestite secondo le vigenti norme di settore, alla normativa pertinente in materia di igiene e sicurezza sul posto di lavoro in modo da permettere i controlli;
7. utilizzare per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento-analisi e valutazione, i metodi di prelievo ed analisi di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, Allegato VI alla Parte Quinta, e dalla DGR 517/2007; nell'attualità gli autocontrolli dovranno essere eseguiti utilizzando le seguenti metodiche:

<i>PARAMETRO</i>	<i>METODICA</i>
<i>Parametri fluidodinamici</i>	<i>UNI EN ISO 16911 – 1</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>UNI EN 13284 – 1</i>
<i>Ossidi di azoto (Chemiluminescenza)</i>	<i>UNI EN 14792</i>
<i>Monossido di Carbonio (NDIR)</i>	<i>UNI EN 15058</i>
<i>TOC</i>	<i>UNI EN 12619</i>
<i>Ossigeno</i>	<i>UNI EN 14789</i>

8. comunicare ogni difformità degli impianti o dello stabilimento alla Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA, al Comune di Sulmona, al Distretto Provinciale dell'Aquila dell'A.R.T.A. Abruzzo e al Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica A.S.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, entro le otto ore successive all'evento, ovvero guasti agli impianti che non permettano il rispetto dei valori limite di emissione; in tali casi, l'attività deve essere interrotta fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.

### **Art. 3 - Caratteristiche impiantistiche**

1. Gli impianti devono essere realizzati, avviati e gestiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e quanto riportato nel Q.R.E. del 28.03.2018;

2. deve essere apposta una targa metallica indelebile o altro sistema indelebile in corrispondenza di ciascun camino con indicazione della sigla del punto di emissione come da QRE e del diametro del camino stesso.

#### **Art. 4 – Ulteriori disposizioni**

1. per quanto attiene la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato da fonti convenzionali per la produzione di energia elettrica con potenza nominale di 4 MWt, punto di emissione E8, si rimanda all'Autorizzazione Unica prot. n. 49246 del 15.09.2015 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale dell'Aquila;
2. per quanto altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.Lgs. n. 152/06 nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente;
3. il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 (Poteri di ordinanza) del D.Lgs. 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art. 279 del suddetto Decreto o da altre norme se ed in quanto applicabili;
4. l'Autorità Competente, in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 (Sanzioni) del già citato Decreto e delle eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziaria, secondo la gravità dell'infrazione procederà:
  1. alla diffida, con l'assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
  2. alla diffida ed alla contestuale temporanea sospensione dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione con riferimento agli impianti e alle attività per i quali vi è stata violazione delle prescrizioni autorizzative, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente;
  4. resta ferma, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli effettuati dall'autorità o dagli organi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera p), la possibilità di adottare le ordinanze previste all'articolo 271, comma 20-bis.

***L'Istruttore Tecnico***

*Ing. Marco Carlini*

***Il Responsabile dell'Ufficio***

*Dott. Enzo De Vincentiis*

***La Dirigente***

*Dott.ssa Iris Flacco*

